

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Irrilevante il travisamento di una prova, se questa non è decisiva

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza 8.2.2018, n. 3032

...omissis...

contesta, altresì, la sussistenza di una effettiva contraddizione circa il senso di marcia del ciclomotore gg., evidenziando che la Corte era incorsa, al riguardo in un evidente equivoco, essendo "ben possibile che entrambi (percorressero) la stessa via in direzione di gg) in sensi di marcia opposti ma con univoca direzione";

in relazione alla compilazione del modello di constatazione amichevole, evidenzia che la mancata impugnazione della sottoscrizione del gggg. comportava che il documento dovesse valere quale prova sia nei confronti dello stesso M. che della compagnia assicuratrice;

in merito alla attendibilità delle deposizioni delle due testimoni, evidenzia che la gg. non era moglie del gg al momento del sinistro (avvenuto nel 2002), giacchè il matrimonio era stato celebrato solo nel 2006 (come da estratto

allegato); quanto, invece, alla teste gg, ha rilevato che il prudente apprezzamento del giudice "non può concretarsi nel puro e semplice sospetto o più ancora nel pregiudizio";

il motivo è sotto vari profili inammissibile e, nel complesso, comunque infondato;

va innanzitutto rilevata l'inammissibilità (ex art. 372 c.p.c.) della produzione della certificazione rilasciata dal Comune di Sant'Agnello in data 9.11.2015 e dell'estratto del registro degli atti di matrimonio datato 5.11.2015, trattandosi di documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo e non riguardanti la nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso;

quanto all'erronea affermazione che nella relazione di c.t.u. non risultava indicata via (gggg), il travisamento della prova ascritto alla Corte non attiene ad un'informazione probatoria su un fatto decisivo, dal momento che concerne uno solo fra i tanti elementi evidenziati dalla Corte e, pertanto, non è idonea a mettere "in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito" (Cass. n. 10749/2015);

quanto - poi - alla contraddizione relativa al senso di marcia tenuto dal F. e quello della E., la censura non evidenzia elementi idonei ad inficiare l'assunto della Corte, in quanto si limita ad evidenziare una non meglio precisata possibilità che entrambi i veicoli percorressero la stessa via con un'unica direzione, ancorchè in sensi di marcia opposti;

va, comunque, escluso che l'errore su uno o su entrambi i punti di cui sopra valga a rendere privo di rilevanza il contrasto evidenziato dalla Corte sulla conformazione della strada e sulla ubicazione del varco in corrispondenza del quale sarebbe avvenuto il sinistro (la teste G. lo pone in un rettilineo mentre il yyy in "mezza curva");

le deduzioni del ricorrente in merito al modulo di constatazione amichevole risultano incomplete in quanto non investono l'articolata disamina della Corte sulle incongruenze delle dichiarazioni rese sul punto dalla teste E., considerate fra gli indici della inattendibilità della teste;

nè può considerarsi di qualche interesse la circostanza che la E. non fosse coniugata col yyyyy del sinistro, giacchè la Corte ha evidentemente tenuto conto del rapporto di coniugio all'epoca in cui è stata resa la testimonianza;

del tutto generiche sono poi le contestazioni relative alla ritenuta inattendibilità della teste yyy., dato che la deduzione che la Corte si sarebbe affidata ad un mero sospetto o ad un pregiudizio non si confronta col rilievo della reticenza della teste (che non aveva dichiarato di risiedere allo stesso numero civico del Fyyy) e con la considerazione della Corte secondo cui era "alquanto improbabile che gli unici testimoni del sinistro siano stati la moglie del F. ed una sua vicina di casa che si trovavano a passare occasionalmente alle 7,15 del mattino" nel luogo dell'incidente;

in definitiva, la censura di omesso di fatti decisivi risulta dunque infondata in quanto non riferita a circostanze singolarmente decisive e volta, nella sostanza, a sollecitare una diversa lettura degli elementi che la Corte ha valutato per ritenere non adeguatamente provato il fatto storico del sinistro;

il secondo motivo - che denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)" censura la sentenza per avere ritenuto il sinistro "fasullo", in violazione "del principio dell'onere della prova e del principio della valutazione delle prove da parte del giudice del merito"; più specificamente, il ricorrente rileva che l'incompletezza del modulo

di constatazione amichevole non poteva comportare l'irrilevanza probatoria, bensì, a tutto concedere, "la degradazione a prova libera delle dichiarazioni confessorie", cosicché anche tale modulo doveva concorrere a "fornire la dimostrazione che il sinistro è esistito nel suo elemento storico fattuale"; il motivo è inammissibile, dato che non illustra specifiche violazioni delle norme richiamate in rubrica, attinenti alla distribuzione dell'onere probatorio o al criterio che il giudice avrebbe dovuto nella valutazione delle prove (cfr. Cass., S.U. n. 16598/2016 e Cass. n. 11892/2016), ma le postula sull'assunto della necessità di una diversa valutazione del compendio probatorio (anche in relazione al modulo di constatazione); le spese di lite seguono la soccombenza; trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2018